Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1976, n. **632.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e dei SS. Simone e Giuda, in Palazzuolo sul Senio.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 16 novembre 1972, integrato con due dichiarazioni datate 26 gennaio e 18 giugno 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria a Riocesare o Susinana, in Palazzuolo sul Senio (Firenze), e dei SS. Simone e Giuda, in frazione Bibbiana dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1976, n. **633.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena, in Vercelli.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 6 ottobre 1974, integrato con quattro dichiarazioni di cui una del giorno successivo e le altre datate 20 maggio, 10 e 22 ottobre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena, in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976.

Sostituzione del presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1973, 15 gennaio 1975 e 16 dicembre 1975, concernenti la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1973-29 febbraio 1976;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 14 della legge 28 luglio 1971, n. 585;

Considerato che il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Raffaele Barca, nominato con il succitato decreto 16 dicembre 1975 presidente del comitato anzidetto, è stato collocato a riposo a far tempo dal 20 gennaio 1976 e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulla segnalazione del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 20 gennaio 1976 e fino al 29 febbraio 1976, il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Mario Relleva è nominato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dott. Raffaele Barca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1976
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 279

(9978)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Torreglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 febbraio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilate ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone del comune di Torreglia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Torreglia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predettte hanno notevole interesse pubblico per l'eccezionale bellezza dell'ambiente e del paesaggio, ricco di visuali panoramiche godibili dalle strade provinciali interessanti il comune di Torreglia nonché da alcune strade comunali comprese nello stesso vincolo interamente o parzialmente specie per il lato a monte; le aree medesime sono costituite da una corona di suggestivi colli — i quali praticamente circondano il centro abitato — con intercluse zone pianeggianti, e comprendono in parte terreni boschivi (microzone di flora caratteristica del clima sub montano o del clima sub mediterraneo analoghe a quelle già vincolate nel territorio collinare euganeo) e in parte colture tradizionali (vigneti, oliveti, prati seminativi anche questi come le altre aree già vincolate); con la tutela delle zone in questione si verrebbero inoltre a proteggere alcune ville (Ferri, Maggioni, etc.) e numerose caratteristiche costruzioni di edilizia minore locale; tutto l'insieme come sopradescritto forma pertanto un unico quadro naturale meritevole di protezione nella sua interezza, per l'unità del paesaggio e delle visuali paesistiche, e costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico-tradizionale;

Decreta:

Le zone sottodescritte site nel territorio del comune di Torreglia (Padova) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, e quindi le medesime, dall'integrazione dei provvedimenti di vincolo già in precedenza adottati, sono sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono complessivamente delimitate dalla linea di seguito indicata:

ad ovest si stacca dalla zona vincolata di Monte Rua o Mondenego all'altezza del mappale 34, fg. 14, comune di Torreglia, segue il confine con il comune di Teolo, coincidente poi con il limite della zona già vincolata di Luvigliano; comprende quindi i mappali 104, 83, 105, 192, 193, fg. 3, comune di Torreglia; segue ancora il confine con il comune di Teolo fino a raggiungere la strada comunale Vallarega all'altezza del compreso mappale 25, fg. 1, comune di Torreglia; segue, nel suo percorso verso sud, l'accennata strada fino al limite nord della zona già vincolata di Luvigliano, corre lungo tale limite fino alla strada comunale Bresseo e poi lungo questa strada, verso nord fino all'intersezione della medesima con il confine del comune di Teolo; segue questo confine (costituente in parte il limite ovest della zona già vincolata di Praglia) fino ad incrociare la strada comunale di Tramonte (ora provinciale); corre lungo la predetta strada, quindi lungo il Rio Cariola fino all'altezza del compreso mappale 165, fg. 8, dove, superato lo scolo Calcina, comprende i mappali 24, 35, 34, fg. 8, comune di Torreglia; prosegue da questo punto lungo il limite della zona già vincolata « Mirabello-Tolomei » (zona che viene compresa nel presente e più ampio vincolo) fino al compreso mappale 14, fg. 11, comune di Torreglia, poi lungo la vicinale del Peraretto, quindi, superata la strada comunale dei Molini (ora provinciale Torreglia-Teolo) segue una linea comprendente i mappali 99, 98, 97, 95, 131, 129, 176, 162 del fg. 11, comune di Torreglia, incontra e segue il limite nord della zona vincolata di Torreglia Alta da cui si stacca comprendendo i mappali 178, 177, 309, 305, 183, 53, 57 (parte), 212, 76 (parte), fg. 12, comune di Torreglia, incontra la comunale Castelletto (ora provinciale), poi lungo la comunale dei Volti, quindi il confine con il comune di Montegrotto, poi il confine con il comune di Calzignano, limite che in parte costituisce anche il confine della zona vincolata « del Castelletto », e successivamente, in parte anche della zona vincolata del Monte Rua, e seguendo il confine del comune di Torreglia con il comune di Teolo chiude al mappale 34, fg. 14, punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto curerà che il comune di Torreglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* conte-

nente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 22 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il soprintendente ai monumenti di Venezia) si è riunita il giorno 17 febbraio 1970, alle ore 11, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati di seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

Il presidente illustra il contenuto della proposta in discussione:

« Proposta di vincolo su territorio del comune di Torreglia », che mira a coordinare ed integrare i provvedimenti di vincolo e legge 29 giugno 1939, n. 1497, adottati da tempo per alcune zone del territorio del comune di Torreglia (Luvigliano, M. Rua, Colle Mirabello, Torreglia Alta), nonché di altri comuni limitrofi (in specie del comune di Teolo, relativamente al M. Lonzina).

(*Omissis*).

La commissione quindi, anche sulla base delle indicazioni emerse in accennate, precedenti riunioni, delibera all'unanimità, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione — ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa — l'estensione, a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357 (art. 9), del vincolo di protezione alle zone situate nel territorio del comune di Torreglia e delimitate nella allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(9995)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1976.

Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Decreta:

La commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio è costituita nel modo seguente:

Niutta dott. Peppino, magistrato di Corte di cassazione addetto al Ministero di grazia e giustizia, presidente per delega del Ministro;

Picceo dott. Giovanni, magistrato di Corte di cassazione addetto al Ministero di grazia e giustizia con funzioni di direttore dell'ufficio del notariato, membro effettivo;

Moltoni dott. Mario, magistrato di Corte di cassazione addetto alla direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

Greco dott. Fausto, notaio in Reggio Calabria, membro effettivo;

Melegari dott.ssa Giovanna, notaio in Noceto, membro supplente.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti funzionari addetti all'ufficio del notariato:

Botti Sergio e Politi dott. Salvatore, direttori aggiunti di cancelleria.

La spesa presunta di lire tremilioni graverà sul capitolo 1094 dell'anno finanziario 1976.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 187

(10049)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1976.

Soppressione dell'archivio notarile sussidiario di Larino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5, commi primo e terzo, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Considerato che in data 21 aprile 1976 sono state completate le operazioni relative alla concentrazione nell'archivio notarile di Campobasso del materiale archivistico già conservato nell'archivio notarile sussidiario di Larino e sono state chiuse tutte le scritture contabili di detto ufficio;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Larino cessa di funzionare a decorrere dal 22 aprile 1976.

Roma, addì 4 giugno 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1976
Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 373

(9979)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento Di-Pi di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento Di-Pi di Novara, con effetto dal 2 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1975 e 18 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento Di-Pi di Novara, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9986)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974, 14 giugno 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 12 aprile 1975, 2 ottobre 1975, 27 febbraio 1976 e 28 febbraio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9982)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974, 14 giugno 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 12 aprile 1975, 2 ottobre 1975, 27 febbraio 1976, 28 febbraio 1976 e 26 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9983)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Commissioni che le aziende di credito sono autorizzate a trattenere in sede di versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle somme relative alle prenotazioni delle monete d'argento da L. 500, celebrative del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche ed al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 187 del 16 luglio 1975, concernente la coniazione ed emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi;

Visto il proprio decreto n. 529261 del 3 luglio 1976, con il quale è stato stabilito che, dietro relativa commissione, il servizio concernente l'accettazione delle prenotazioni e la successiva consegna ai prenotatari delle monete celebrative suddette sarà svolto dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni che le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzate a trattenere ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 529261 del 3 luglio 1976 sono stabilite come segue:

L. 500 per ciascuna moneta, a fronte di prenotazioni che singolarmente non superino le 20 monete;

L. 10.000, in misura fissa, per prenotazioni che singolarmente eccedano le 20 monete.

Art. 2.

All'atto del versamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le aziende interessate dovranno produrre apposito prospetto, in doppia copia, di cui uno per la Zecca, dal quale risulti il numero delle monete prenotate e l'ammontare delle commissioni trattenute, distinte per numero di prenotazioni inferiori e superiori a 20 pezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(9980)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Modalità tecniche della lotteria di Merano 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali, e successive modificazioni (decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4488, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, n. 1443 e legge 22 febbraio 1974, n. 66);

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano manifestazione 1976, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano manifestazione 1976, abbinata alla corsa ippica « Gran premio Merano », si concluderà il 26 settembre 1976 a Merano.

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti della lotteria di Merano è fissato in L. 1.000.

I biglietti sono suddivisi nelle seguenti 15 serie di 100.000 biglieti ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il 26 settembre 1976 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 settembre 1976 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli rimasti iscritti al « Gran premio Merano », dopo l'ultimo ritiro ufficiale.

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

Tali biglietti seguiranno la sorte dei cavalli agli effetti dell'assegnazione dei primi tre premi, che saranno graduati secondo l'esito della corsa.

La classifica dei cavalli è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atti a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei primi tre premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di

arrivo, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli (parità, ossia « dead heat ») per uno dei primi tre posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 6.

Compete al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1976 cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 20 settembre 1976.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati statistico-contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Verona per le ore 12 del giorno 24 settembre 1976.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti sino alle ore 10 del giorno 26 settembre 1976.

Art. 8.

Il dott. Carlo Caruso, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento dei nomi dei cavalli con i biglietti vincenti.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato a sostituirlo il dott. Pietro Carboni, direttore di divisione nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 292

(9981)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1887 della commissione del 29 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 206 del 31 luglio 1976 che istituisce un sistema di autorizzazione all'importazione in Italia di lampade ad incandescenza originari di taluni paesi europei a commercio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di lampade e tubi ad incandescenza per la illuminazione per tensioni superiori a 28 Volt della v.d. 85.20 codice 150, originari della Bulgaria, Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Tedesca e URSS, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nella pagina 89 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato come indicato nella pagina allegata al presente decreto, che sostituisce la precedente.

Art. 2.

Le dogane sono autorizzate a consentire le importazioni delle merci di cui all'art. 1 con il regime precedentemente applicato a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stesse merci risultino viaggianti o giacenti in dogana o in deposito doganale.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno 1° agosto 1976.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) **ex 85.15**	C. parti e pezzi staccati:					A
ex *730*	II. pezzi, di metalli comuni ottenuti dalla messa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggior diametro non supera 25 mm, di apparecchi per la radiodiffusione e televisione					
	III. altri					
	a. antenne:					
ex *820*	*1. antenne telescopiche ed antenne a stilo, per apparecchi di radiodiffusione e televisione portatili e per apparecchi di radiodiffusione e televisione da installare su autoveicoli*					
840	*2. antenne per esterni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione*					
860	*3. antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione, comprese quelle da incorporare*					
ex *880*	*4. altre per apparecchi di radiodiffusione e televisione*					
	b. accessori per antenne:					
910	*1. filtri e separatori di antenna*					
981	*2. altri*					
	c. accessori per televisione:					
983	*1. dispositivi di convergenza*					
985	*2. altri*					
ex *987*	*d. non nominati per apparecchi di radiodiffusione e televisione*					
ex 85.20	**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti ed infrarossi); lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:**					
	A. lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione: . .				A (1)	
150	*II. per tensioni superiori a 28 volt*					
ex 85.21	**Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche :**					
	A. lampade, tubi e valvole:					A
	I. tubi raddrizzatori					
011	*a. per apparecchi radioriceventi*					
015	*b. altri*					
	II. tubi per apparecchi di presa delle immagini in televisione; tubi convertitori o intensificatori di immagini; tubi fotomoltiplicatori:					
030	*a. tubi per apparecchi di presa delle immagini in televisione*					
050	*b. tubi convertitori o intensificatori di immagini*					
070	*c. tubi fotomoltiplicatori*					
	III. tubi catodici per televisori:					
160	*a. a colori*					
180	*b. monocromi*					
190	IV. tubi fotoemittenti (cellule fotoemittenti)					
	V. altri:					
210	*a. tubi per iperfrequenza (clistroni, magnetroni, tubi ad onde progressive, carcinotromi, ecc.)*					
	b. non nominati:					
230	*1. per ricezione, per amplificazione*					
	2. altri:					
250	*aa. tubi catodici*					
280	*bb. non nominati*					
450	C. cristalli piezoelettrici montati					A
	D. diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:					A
	II. altri:					
	a. diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori:					
510	*1. transistori*					
	2. diodi					
530	*aa. diodi raddrizzatori di potenza*					
550	*bb. altri*					
(Segue)	*(Segue)*					

(1) Soltanto origine: Bulgaria, Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Tedesca e URSS.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, concernente « Determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 13 luglio 1976, all'art. 2, primo comma, dove è scritto: « ...ad adottare i provvedimenti relativi: », leggasi: « ...ad adottare i provvedimenti *o a predisporre i decreti del Presidente della Repubblica* relativi: ».

(9791)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio della libera Università abruzzese G. D'Annunzio di Chieti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio della libera Università abruzzese G. D'Annunzio di Chieti è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10058)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 6 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	841,05	841,05	840,80	841,05	841,25	841 —	840,95	841,05	841,05	841 —
Dollaro canadese	859,80	859,80	859 —	859,80	860,05	859,75	860 —	859,80	859,80	859,80
Franco svizzero	339,07	339,07	338,70	339,07	339,05	339,05	338,88	339,07	339,07	339,05
Corona danese .	138,94	138,94	139 —	138,94	138,90	138,95	138,93	138,94	138,94	138,95
Corona norvegese .	152,89	152,89	153 —	152,89	152,90	152,87	152,90	152,89	152,89	152,85
Corona svedese .	191,28	191,28	191,20	191,28	191,30	191,28	191,18	191,28	191,28	191,25
Fiorino olandese	319,15	319,15	319,30	319,15	319,35	319,30	319,29	319,15	319,35	319,35
Franco belga .	21,6575	21,6575	21,6450	21,6575	21,66	21,66	21,65375	21,6575	21,6575	21,65
Franco francese	170,69	170,69	170,90	170,69	170,70	170,60	170,71	170,69	170,69	170,68
Lira sterlina .	1491,10	1491,10	1491 —	1491,10	1491,20	1491,15	1491,10	1491,10	1491,10	1491,10
Marco germanico .	333,32	333,32	333,60	333,32	333,45	333,30	333,38	333,32	333,32	333,30
Scellino austriaco .	47,04	47,04	47 —	47,04	47,04	47,05	47,05	47,04	47,04	47,05
Escudo portoghese	27,05	27,05	27 —	27,05	27,03	27,05	27,04	27,05	27,05	27,05
Peseta spagnola .	12,382	12,382	12,38	12,382	12,38	12,37	12,3850	12,382	12,382	12,38
Yen giapponese .	2,922	2,922	2,925	2,922	2,92	2,92	2,9212	2,922	2,922	2,92

Media dei titoli del 6 settembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	91 —
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,700
» 5 % (Ricostruzione)	94,725
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,925
» 5 % (Città di Trieste) .	91,575
» 5 % (Beni esteri) .	90,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	78 —
» 5,50 % » » 1968-83	77,550
» 5,50 % » » 1969-84 .	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,750
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	97 —
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	88,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	83,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	82,825
» poliennali 7 % 1978 . . .	90,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,200
» » 9 % 1980	90,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841 —
Dollaro canadese	859 —
Franco svizzero	338,975
Corona danese	138,935
Corona norvegese	152,895
Corona svedese	191,23
Fiorino olandese	319,32
Franco belga	21,656
Franco francese	170,70
Lira sterlina	1491,10
Marco germanico	333,35
Scellino austriaco	47,045
Escudo portoghese	27,045
Peseta spagnola	12,383
Yen giapponese	2,922

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università di Trieste ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche particolareggiate di acque minerali.

Con decreto 17 agosto 1976, n. 1585, l'istituto di igiene dell'Università di Trieste è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche e chimico-fisiche particolareggiate di acque minerali.

(9999)

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Appia » ed a mettere in vendita l'acqua minerale nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente anche in recipienti di vetro della capacità di ml 180.

Con decreto 17 agosto 1976, n. 1586, la S.p.a. « Sorgente Appia », con sede legale in Roma, via Appia Nuova n. 1411, è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette dell'acqua minerale denominata « Appia ».

La stessa società, è stata altresì autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale suddetta, nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, anche in recipienti di vetro della capacità di ml 180.

(10000)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente: « Regime delle importazioni di merci », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, alla pagina 57, colonna 6, il simbolo « A » deve essere spostato in corrispondenza delle sottoposizioni 62.02 A e 62.02 B.

(10019)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano di zona del comune di Pont-St-Martin

Con deliberazione della giunta regionale 9 luglio 1976, n. 3015, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato il piano dell'edilizia economica e popolare del comune di Pont-St-Martin adottato con deliberazione consiliare 5 marzo 1976, n. 34.

Copia di tale deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9830)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Genazzano

Con deliberazione della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 2995, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 6 agosto 1976, con verbale n. 253/79, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, il piano regolatore generale del comune di Genazzano (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge n. 1150/1942.

(9848)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale femminile di Caserta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale femminile di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale femminile di Caserta.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 giugno 1976

p. *Il Ministro:* DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1976
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 248

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procúra generale presso la Corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . . in via . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale femminile di Caserta, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 9 settembre 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . .

Data, .

Firma (7) .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9934)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(9970)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale e immunoematologia;

tre posti di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di emodialisi, aggregato alla divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della sezione neonatologia - Centro immaturi e terapia intensiva neonatale, aggregato alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(9969)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(9967)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia 1ª

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia 1ª.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(9965)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso ad un posto di primario del servizio immunotrasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Venezia.

(9966)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(10005)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 23 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(10006)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria.

(9968)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(10033)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso a tre posti di assistente di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(10032)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di aiuto della 1ª divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della 1ª divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(10035)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Foligno (Perugia).

(10037)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «L. LUCIANI» DI ASCOLI PICENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(10034)

OSPEDALE «A. PASQUALUCCI» DI MONDAVIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente medico;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro).

(10030)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1976, n. 21.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, relativa a contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, e successive modificazioni, concernente «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio», sono autorizzati anche per l'esercizio finanziario 1976 entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 4.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3 e l'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 11, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

La regione Marche concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia esistenti e di quelle che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è fissato:

a) in lire 30 mila per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa a decorrere dalla data del 1° gennaio 1976, purchè abbia effettivamente versato almeno tre quote del capitale sociale;

b) in lire 20 mila per ogni socio iscritto prima del 31 dicembre 1975 a cooperative artigiane di garanzia costituitesi durante l'anno 1975, purchè abbia effettivamente versato almeno una quota del capitale sociale.

Gli uffici competenti della Regione richiedono alle cooperative tutta la documentazione che ritengono necessaria per valutare la esistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo.

Il contributo è concesso dalla giunta che ne dà comunicazione alla commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio.

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, modificato dall'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

Il contributo per il pagamento degli interessi sui crediti di esercizio concessi ai sensi dell'art. 5 fino a L. 3.500.000 e per la durata massima di 24 mesi sarà corrisposto fino ad un massimo dell'8 per cento annuo in relazione a operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella Regione, durante gli anni 1975 e 1976.

La determinazione del contributo per il pagamento degli interessi, di cui al precedente comma, è effettuata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 500 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono iscritte in aumento dello stanziamento del cap. 1112302 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 «Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio delle imprese artigiane».

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del cap 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recante spese per investimenti » — elenco n. 4 — dello stato di previsione della spesa per il 1976;

b) quanto a L. 100.000.000, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del cap. 1147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri di parte corrente » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 luglio 1976

CIAFFI

(9892)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1976, n. 22.

Esercizio venatorio nella regione Marche per l'anno 1976-77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i titolari di licenza di caccia rilasciata a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche a parità di diritti e di doveri, nell'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio sono le seguenti:

mammiferi: cinghiale (sus scrofa), donnola (mustela nivalis), lepre comune (lepus europaeus), volpe (vulpes vulpes), coniglio selvatico, faina e puzzola;

uccelli: gli alaudidi, le averle, alzavola, beccaccia, beccaccino, beccofrosone, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, colombella, combattente, cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, fologa (fulica atra), fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (turdus merula), mestolone, morette, moriglione, prispolone, pantane, passero (passer Italiae), passera mattugia (passer montanus), passera oltremontana (passer domesticus), pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegola, i piro piro, pispola, pittima reale, pittima minore, piviere dorato, porciglione, quaglia, rigogolo, starna, storno (sturnus vulgaris), strillozzo, taccola, tordella, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (streptapalia turtur), totano moro (tringa arhythropus), verdone, voltolino, gli zigoli.

I mammiferi e gli uccelli non compresi nell'elenco suddetto, fatta eccezione per i topi, le arvicole e le talpe, nonchè per il gatto domestico vagante ad una distanza superiore ai centocinquanta metri dalle abitazioni, devono considerarsi protetti a tutti gli effetti.

Art. 4.

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita il 29 agosto, il 5, il 12 e il 19 settembre. Dal 19 settembre 1976 al 31 dicembre 1976 e dal 21 febbraio 1977 al 31 marzo 1977 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita tutti i giorni della settimana.

In tutti gli altri periodi la caccia è consentita per tre giornate su cinque, a scelta del cacciatore, per ogni settimana esclusi i giorni di martedì e venerdì durante i quali deve essere rispettato il silenzio venatorio.

Dal 1° gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei periodi indicati:

germano, fringuello e folaga fino al 28 febbraio;

colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati nel precedente art. 3, fino al 31 marzo 1977.

La caccia alla selvaggina stanziale elencata all'art. 3 della presente legge è consentita dal 19 settembre al 5 dicembre 1976 per tre giornate su cinque per ogni settimana, a scelta del cacciatore, rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

La caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre.

La caccia da appostamenti fissi e temporanei con richiami può essere esercitata nelle giornate di caccia consentite alla selvaggina migratoria.

La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1° ottobre 1976 al 1° gennaio 1977.

Art. 5.

L'esercizio venatorio nella giornata ha inizio un'ora prima della levata del sole e termina un'ora dopo il tramonto.

La caccia alla beccaccia è consentita dalla levata del sole al tramonto.

Art. 6.

Per ogni giornata di caccia è consentito, a ciascun titolare di licenza di caccia, di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

due capi di cui una lepre;

b) selvaggina migratoria:

quaglie e tortore: 15 capi;
tordi, merli e cesene: 25 capi;
trampolieri: 10 capi;
palmipedi: 10 capi;
colombacci e colombelle: 10 capi;
beccacce: 5 capi.

Per le altre specie, il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi.

Per l'uso dei bocconi avvelenati per la lotta alle specie animali predatrici che con il loro soprannumero possono costituire un pericolo per gli equilibri biologici tra le specie, i comitati provinciali della caccia devono inoltrare proposta, dettagliatamente relazionata, all'assessorato regionale alla caccia e pesca, per la necessaria autorizzazione.

Art. 7.

Negli appostamenti fissi, la cui autorizzazione viene in ogni caso rilasciata annualmente dai comitati provinciali per la caccia in conformità alle norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 10 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è vietata l'apposizione di « tabelle » per la delimitazione delle « zone di rispetto ».

Art. 8.

Le riserve di caccia sono assoggettate alle limitazioni di tempo stabilite dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici nelle quali la caccia al fagiano è consentita dal 5 settembre al 31 dicembre 1976.

L'esercizio della caccia nelle riserve è subordinato al possesso da parte del cacciatore del tesserino previsto dall'art. 10 della presente legge.

I comitati provinciali della caccia competenti per territorio provvedono a consegnare alle direzioni delle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, un congruo numero di tesserini in conto deposito il cui pagamento dovrà essere regolarizzato mensilmente dalla direzione medesima.

In occasione dell'apertura nella Regione delle oasi di protezione costituite ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia e successive integrazioni; le oasi stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva a vantaggio dei cacciatori residenti nelle province nel cui territorio siano situati i terreni delimitati con le oasi suddette, ferma restando la tabellazione di queste ultime.

Art. 9.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma prima dell'apertura della caccia sono consentiti dal 14 agosto 1976.

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, è vietato l'uso dei cani da seguito ed assimilati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge per la caccia al cinghiale e per le zone indicate dai comitati provinciali della caccia.

L'uso del cane da ferma è consentito dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale secondo le modalità dettate dai comitati provinciali della caccia della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di carattere tecnico-faunistiche di ciascuna provincia e soprattutto della tutela delle colture agricole.

Art. 10.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia, residenti e non residenti nella Regione devono essere in possesso di un apposito tesserino regionale predisposto e rilasciato dai comitati provinciali della caccia.

Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale è subordinato al versamento, da parte dei residenti o nati nella Regione, di L. 1000 a favore del comitato provinciale della caccia della provincia di residenza o di nascita; da parte dei non residenti, al versamento di pari importo a favore del comitato provinciale della caccia nel cui territorio si intende esercitarla.

I relativi proventi sono destinati esclusivamente per l'attività venatoria nel territorio marchigiano.

Il rilascio del tesserino è, in ogni caso, subordinato alla dimostrazione, da parte dei non residenti, di essere in possesso di quello valido nella provincia o nella Regione di residenza.

Qualora, ai fini del rilascio del tesserino, sia prevista, nella provincia o nella Regione di residenza una quota di partecipazione alle spese di gestione, il richiedente deve corrispondere al comitato provinciale della caccia, nel cui territorio intende esercitarla, una quota pari al maggiore importo dovuto nella provincia o nella Regione di residenza.

Ai cacciatori non residenti, in ogni caso, si applica il principio della reciprocità delle norme previste dai rispettivi calendari venatori.

Ai fini della tutela della selvaggina, delle colture agricole e del patrimonio faunistico della Regione, compromessi dalla eccessiva pressione venatoria che si verifica nei primi giorni di caccia, nonchè per ragioni di pubblica incolumità, la validità del tesserino rilasciato ai non residenti, decorre dal 4 ottobre 1976; per gli stessi il numero delle giornate di caccia settimanali non potrà essere superiore a quello consentito nella Regione o provincia di residenza.

I cittadini della repubblica di San Marino sono considerati, ai fini del rilascio del tesserino, cacciatori residenti nella regione Marche.

L'intestatario del tesserino deve annotare immediatamente sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno, il numero e la specie dei capi abbattuti nella giornata.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia delle Marche sono tenuti a comunicare all'assessorato alla caccia e pesca della regione Marche entro e non oltre il 31 marzo 1977, il numero complessivo dei tesserini rilasciati ai residenti e ai non residenti.

Art. 11.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, oltre alle sanzioni previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, alla sanzione amministrativa del ritiro del tesserino di caccia controllata per tutta la stagione venatoria per le sotto indicate infrazioni:

rifiuto di esibire il tesserino di caccia controllata;

esercizio di caccia nelle giornate di silenzio venatorio;

esercizio di caccia per un numero di giornate superiore a quello consentito settimanalmente;

mancata annotazione sul tesserino del giorno del numero e specie di selvaggina abbattuta;

caccia a rastrello effettuata da più di 4 persone;

abbattimento di selvaggina, non elencata nell'art. 3 della presente legge;

caccia nelle zone di rifugio della selvaggina;

caccia alla stanziale in periodi non consentiti;

esercizio di caccia di notte;

esercizio di caccia con mezzi vietati;

caccia su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

Art. 12.

I comitati provinciali della caccia pubblicano con propria deliberazione, entro il 15 agosto 1976, il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria 1976-77, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e su proposta degli stessi, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare e vietare l'esercizio venatorio per zone o per specie stabilite, qualora per calamità naturali o artificiali, risulti gravemente compromessa la consistenza faunistica.

Art. 14.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 agosto 1976

CIAFFI

(9893)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762400)